

## BOZZA DI STATUTO DI ASSOCIAZIONE

**Art. 1.** - È costituita l'Associazione "Incontriamoci a Salus" quale libera Associazione di fatto, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto, con Sede in Via Malvezza 2/2 a Bologna presso Salus Space.

La modifica della sede legale all'interno del Comune di Bologna non comporta variazione del presente Statuto.

**Art. 2.** - L'Associazione "Incontriamoci a Salus" è fondata sui principi di accoglienza, rispetto, inclusività, pluralismo, partecipazione attiva, solidarietà e mutuo aiuto e sostenibilità, così come definiti dalla carta dei Valori di Salus Space ed ha il fine di diffondere tali principi, valorizzando Salus Space, i suoi spazi e la sua attività, a partire dal territorio circostante ed in raccordo con la Governance di Salus Space.

**Art. 3.** - L'Associazione "Incontriamoci a Salus Space" per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare, a titolo esemplificativo:

- attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti, concerti, lezione-concerti, corsi di musica e di teatro, attività ludiche, ecc.;
- attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali, professionisti, ecc., istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute.

**Art. 4.** - Possono far parte dell'Associazione tutti coloro, persone fisiche, che condividono le finalità e sostengono le attività dell'Associazione stessa. L'Associazione è aperta a tutti, senza alcuna discriminazione politica, ideologica o religiosa. I soci si distinguono in:

- Soci Fondatori. Sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- Soci Ordinari. Sono coloro che partecipano attivamente alla vita dell'Associazione e ne promuovono le iniziative;
- Soci Onorari. Sono coloro che si sono distinti per particolari meriti nell'attuazione e nella promozione dei principi, degli scopi e delle finalità dell'Associazione e sono esonerati dal versamento di quote annuali.

**Art. 5.** - L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente controfirmata da almeno un socio, dal Consiglio Direttivo.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri.

La nomina a Socio Onorario viene deliberata dall'assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo.

**Art. 6.** - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e a comportarsi secondo i valori di cui all'art. 2 e all'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti e a versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi, all'immagine o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione della Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Tutti i soci hanno uguali diritti ed in particolare:

- di essere informati sull'attività dell'Associazione;
- avere elettorato attivo e passivo alle cariche interne;
- esaminare i bilanci preventivi e consuntivi.

**Art. 7.** - L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro eventuali limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite da apposito regolamento e / o da delibera dell'Assemblea dei soci. Sono vietati in ogni caso rimborsi di tipo forfetario. La qualità di volontario è

incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinate o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'Associazione assicura i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

**Art. 8** - I Sostenitori sono soggetti collettivi, di qualsiasi natura con o senza personalità giuridica, che condividono i principi ispiratori e l'azione dell'Associazione "Incontriamoci a Salus" e che vogliono dare un contributo al raggiungimento delle sue finalità e di promuoverne l'attività.

I Sostenitori contribuiscono con le loro specificità alle attività dell'Associazione favorendone il suo rafforzamento a livello territoriale, nazionale e internazionale.

I soggetti collettivi possono chiedere di diventare Sostenitori proponendo la propria candidatura e il versamento di un contributo annuale al Consiglio Direttivo.

I sostenitori possono partecipare alle assemblee in qualità di invitati, con possibilità di contribuire al confronto e al dibattito e hanno il dovere di assumere comportamenti, delibere e relazioni coerenti con la Carta dei Valori di Salus Space. In caso di inottemperanza il Consiglio dei Probiviri, d'ufficio o su richiesta del Consiglio Direttivo, può provvedere all'espulsione del Sostenitore.

**Art. 9.** - Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- quote annuali di iscrizione;
- beni, immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'organizzazione.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

**Art. 10.** – L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

**Art. 11.** – Gli organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Probiviri;

**Art. 12.** – L'Assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.

In prima convocazione l'assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza dei soci, e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

La convocazione va fatta con mail e con avviso pubblico affisso all'albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea.

Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale.

**Art. 13.** – L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Proviviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

All'apertura di ogni seduta l'assemblea elegge un Presidente ed un Segretario che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

**Art. 14.** – Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri, eletti dall'Assemblea fra i propri componenti.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 membri. I membri del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

**Art. 15.** – Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce in media 2 volte all'anno ed è convocato da:

- il Presidente;
- da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
- richiesta motivata e scritta di almeno il 30% dei soci.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
- di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

**Art. 16.** – Il Presidente dura in carica tre anni, è legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti ed è eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo.

Egli convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.

Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

**Art. 17.** – L'Assemblea dei soci elegge altresì il Segretario e il Tesoriere scegliendoli tra i membri del Consiglio Direttivo.

**Art. 18.** – Il Collegio dei Proviviri è composto da tre soci eletti in assemblea. Dura in carica tre anni.

Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

**Art. 19.** – Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

**Art. 20.** – Tutte le cariche elettive sono gratuite e nessuno può assommare due cariche contemporaneamente. Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

**Art. 21.** – Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.